Civile Sent. Sez. L Num. 8370 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 04/04/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 14142-2013 proposto da:

PANATTA ALESSIA IRENE PNTLSR78M47A783K, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato SARA FRAGOMENI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE TRUPPI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2018

109

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI C.F. 80188210589, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- controricorrente -

nonchè contro

MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1165/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/11/2012 r.g.n. 52/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA'

che ha concluso per il rigetto o in subordine inammissibilità del ricorso;

udito l'Avvocato PIERFRANCESCO POMILIO per delega verbale Avvocato MICHELE TRUPPI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 1165 del 2012, rigettava l'appello proposto da Panatta Alessia Irene nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Torino, con la quale era stata respinta la domanda della lavoratrice.

2. La Panatta aveva esposto di avere operato dal 21 agosto 2006 al 20 giugno 2007 presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, con mansioni di studio e analisi, di riordino e censimento di materiale documentario, di creazione e gestione dell'archivio delle pratiche dell'ufficio, nonché di database.

Lamentava la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro e d'avere percepito unicamente dei rimborsi spese, pari a euro 2.150,00, complessivi.

Chiedeva, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle retribuzioni spettanti, computate con riferimento al CCNL Ministeri, area funzionale 2, posizione economica B2, e alla regolarizzazione contributiva per legge.

In subordine, chiedeva che il Ministero fosse condannato a corrispondere l'indennizzo *ex* art. 2041 cod. civ. (azione di arricchimento), da determinare in via equitativa, avuto riguardo al trattamento di cui alla domanda proposta in via principale.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la Panatta prospettando tre motivi di ricorso, con cui espone plurime censure.

4. Resiste il Ministero con controricorso.

5. In prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso sono esposte le seguenti censure. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.): art. 18 della legge n. 196 del 1997; art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, conv., con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011; art. 9-*bis*, comma 2, del d.l. n. 510 del 1996, come conv., con modificazioni, dalla legge n. 296 del 2006; art. 2094 cod. civ.; artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; art. 2697 cod. civ. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto doi discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d'Appello ha omesso di esaminare la eccezione relativa alla inesistenza di attività formativa, laddove pur riconoscendo la violazione di norme che disciplinano il tirocinio, in particolare quanto all'inesistenza di un valido contratto e progetto formativo, conclude per l'esistenza di un rapporto di tirocinio concluso tra le parti nel periodo per cui è causa, senza motivare adeguatamente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La ricorrente richiama, illustrandola, la disciplina dei tirocini formativi, assumendo che il rapporto per cui è causa ha disatteso tale normativa.

In particolare, rileva che avendo già svolto uno strage di quattro mesi non poteva svolgere un altro stage di dieci mesi superando il tetto di dodici mesi. Mancava il contratto e il progetto formativo. Peraltro, l'attività della ricorrente andava ben oltre il riordino della documentazione esistente sull'area Langhe e Monferrato, essendosi occupata delle residenze sabaude e si tutta una serie di altre attività. Veniva violata la disposizione sull'obbligo di comunicazione del tirocinio al centro per l'impiego. A tutto ciò, conseguiva la presunzione della subordinazione, con inversione dell'onere della prova sulla sussistenza dell'attività formativa, che non risultava dall'istruttoria. Richiamava, inoltre, a sostegno delle proprie difese la sentenza di primo grado, e esponeva la sussistenza degli indici della subordinazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), nella parte in cui la Corte d'Appello ometteva di esaminare, senza motivare, la eccezione relativa alla inesistenza di attività formativa. Richiamava, altresì, in particolare, le testimonianze Zanda e Rapizzi.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione all'art. 2041 cod. civ.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).

La Corte d'Appello rigettava la domanda *ex* art. 2041 cod. proc. civ. in quanto non erano stati forniti elementi in merito.

Tale assunto era contraddetto dall'esame della documentazione e dall'istruttoria, atteso che vi era la piena prova dell'utilizzo da parte della Amministrazione dell'utilità della prestazione resa dalla ricorrente.

Richiamava, in particolare, le testimonianze Zanda e Rapizzi.

4. La ricorrente, infine, censura il comportamento anche processuale della controparte che resisteva alla domanda benché, come prospettato, avesse posto in essere violazioni di legge.

5. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati.

6. Occorre rilevare che la sentenza è stata pubblicata il 26 novembre 2012, sicchè è applicabile alla fattispecie l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 n. 19881 e Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053) che la *ratio* del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello *ius constitutionis* e non dello *ius litigatoris,* se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l'anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, "in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione", sicché quest'ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

7. La Corte d'Appello ha escluso che l'attività in questione potesse ricondursi al progetto tra il Consorzio COREP, la Panatta e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, in quanto relativo ad un diverso arco temporale, ed ha rilevato che alla realizzazione dell'attività in questione per cui è causa era interessata la Associazione La Vitruviana (pag. 12 della sentenza di appello). La ricorrente non aveva percepito alcuna retribuzione dall'Amministrazione, avendo al contrario ottenuto unicamente compensi dall'Associazione La Vitruviana (il giudice di secondo grado ricorda, in proposito la dichiarazione della stessa Panatta: "nei fatti sono stata compensata a livello di rimborsi dalla Vitruviana").

8. Ciò nonostante la ricorrente non offre deduzioni circostanziate sul rapporto con la suddetta Associazione, e tra sé medesima, quest'ultima ed il Ministero, limitandosi a sostenere che per la asserita mancanza di un contratto e di un progetto formativo con il Ministero, l'attività svolta sarebbe stata prestata per il Ministero medesimo, sussistendo altresì, gli indici della subordinazione.

La genericità della censura che non investe l'unitaria *ratio decidendi* della sentenza di appello, e che non prospetta indicazioni sul rapporto con la suddetta Associazione La Vetruviana, rende peraltro generica e contraddittoria la censura del superamento del termine di durata dei tirocini.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9. Nella specie, vengono in rilievo, in particolare, l'art. 18 della legge n. 196 del 1997 e l'art. 1 del D.M. 142 del 1998 recante il Regolamento di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui a citato art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento.

Tale disciplina prevede che al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

10. Con riguardo ai tirocini formativi questa Corte ha già affermato (Cass., n. 3344 del 2015) che l'inadempimento di non scarsa importanza degli obblighi formativi comporta la trasformazione, sin dall'inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, sicché ai lavoratori va riconosciuto "*ex tunc*" il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale; ciò (Cass., n. 1324 del 2015) ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.

Nel pubblico impiego, non può operare la trasformazione, ma trova applicazione l'art. 2126 cod. civ.

11. Così richiamati, sia pure in sintesi, alcuni aspetti normativi e giurisprudenziali in materia, si osserva che l'affermazione della Corte d'Appello circa la sussistenza di un rapporto di tirocinio formativo o di orientamento finalizzato al riordino della documentazione esistente sull'area Langhe e Monferrato di possibile interesse per la candidatura Unesco e acquisizione e organizzazione di una nuova documentazione su tale materia, non è contraddittoria rispetto all'avere escluso la riferibilità dell'attività al Consorzio COREP, né tale affermazione è adeguatamente censurata laddove la ricorrente non chiarisce il rapporto con la Associazione La Vitruviana, e tra quest'ultima e il Ministero, atteso che, come affermato dal giudice di primo grado e non riformato quanto al relativo accertamento in fatto dalla Corte d'Appello (pag. 4 e 5 sentenza di appello), l'associazione La Vitruviana all'epoca dei fatti collaborava con la Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici del Piemonte nelle attività progettuali riguardanti tra l'altro la candidatura delle Langhe e del Roero nonché delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

residenze sabaude a patrimonio Unesco; i compiti svolti dalla Panata, descritti in ricorso e nella documentazione in atti, si inserivano nel quadro delle attività progettuali indicate; alla Panatta era stata riconosciuta, nel periodo oggetto di causa, una borsa di studio da parte dell'Associazione La Vitruviana.

Ciò che la Corte d'Appello corregge della sentenza di primo grado è la riferibilità dell'attività per cui era causa alla convenzione di stage sottoscritta il 27 marzo 2006 con il consorzio COREP. Ma ciò rafforza il rilievo del rapporto intercorso tra la Panatta e l'Associazione La Vitruviana con riguardo alla sussistenza ed riferibilità di un progetto formativo da svolgere per conto della prima presso L'Amministrazione in questione, Associazione che corrispondeva i compensi alla Panatta in relazione all'attività in questione.

Sul punto dei compensi la difesa della ricorrente è generica, non contestando la circostanza, ma assumendo che poiché la retribuzione era il *petitum* della causa era logicamente scorretto utilizzare tale argomento a sostegno della natura di tirocinio del rapporto *de quo*, anzi la sussistenza di un compenso per la prestazione rafforzava la tesi della subordinazione.

Peraltro generica, proprio in ragione del rapporto tra la Panatta e La Associazione la Vitruviana posto in rilievo dalla Corte d'Appello, è la censura relativa ad una mancata comunicazione da parte del Ministero al centro per l'impiego.

12. Con articolata motivazione la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza degli indici della subordinazione in ragione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte ha affermato che la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass., 14434 del 2015).

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (Cass., 9252 del 2010).

Già la sentenza Cass., n. 5645 del 2009, affermava che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.

L'onere della prova grava su chi intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato (cfr., Cass., n. 19596 del 2016).

13. La Corte d'Appello ha affermato la irrilevanza dell'aver operato nei locali dell'Amministrazione con un computer della stessa, e ha preso in esame le testimonianze di Zanda Teresa Emanuela e di Rapizzi Simone, riportandone alcuni passaggi, relativi alla possibilità della ricorrente di determinarsi nelle attività da svolgere e nella gestione delle ore di attività, alla creazione della postazione informatica in relazione alla posizione di stagista (con riguardo, al grado di accesso alla rete interna dell'Amministrazione).

Ha, quindi, ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado che aveva escluso la subordinazione, mancando la sottoposizione al potere direttivo o disciplinare, non essendo inserita organicamente nella struttura organizzativa del Ministero (da cui il limitato accesso alla rete intranet), e non essendo vincolata ad un orario di lavoro predeterminato, gestendosi il proprio monte ore. L'attività in questione doveva riferirsi ad un rapporto di tirocinio formativo o di orientamento.

14. Né può darsi ingresso ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in ragione della novella sopra richiamata.

Si ricorda, peraltro, come già nella vigenza del precedente art. 360, n. 5, cod. proc. civ., questa Corte ha avuto modo di affermare che il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass., sentenza n. 9233 del 2006).

Ed infatti, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., sentenza n. 13054 del 2014).

Pertanto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass., sentenza n. 11511 del 2014).

15. Quanto alla censura relativa all'art. 2041 cod. civ., si osserva che la statuizione della Corte d'Appello circa la mancata deduzione di come sia stata utilizzata la propria opera dall'Amministrazione appellata e quale vantaggio la stessa abbia tratto, non è adeguatamente censurata, in mancanza di indici sintomatici della subordinazione, e in ragione del rapporto intercorso con l'Associazione La Vitruviana che, come si è detto, provvedeva a corrispondere compensi alla Panatta per l'attività in questione.

16. In ragione di quanto esposto le deduzioni prospettate con riguardo al comportamento processuale della controparte non appaiono fondate.

17. Il ricorso deve essere rigettato.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

19. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna al ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2018.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Irene Tricomi — Giuseppe Napoletano

Il Funzionario Giudiziario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale